



Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 117 DEL 2 4 MAR, 2015

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il giudice di Pace di Castelvetrano dal Sig. Bono Giovanni. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

| L'anno duemila (M) Mal(h) giorno (M) puo adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale con | | ir | n Castelvetr | ano e ne | ella Sala | delle |
|--|--|-------------|--------------|----------|-----------|-------|
| | e Junior Errante ivamente presenti e assenti i segu | enti sigg.: | nell | a sua | qualità | dí |
| | | pres. | ass. | | | |
| ERRANTE Felice Junior | Sindaco | × | | | | |
| CALCARA Paolo | - Assessore | 7 | | | | |
| STUPPIA Salvatore | - Assessore | × | | | | |
| SEIDITA Salvatore | - Assessore | × | | | | |
| RIZZO Giuseppe | - Assessore | > | | | | |
| MATTOZZI Matilde | - Assessore | | × | | | |
| INZIRILLO Filippo | - Assessore | × | | | | |
| | | | | | | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
 ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO:

CHE il Sig. Bono Giovanni nato a Castelvetrano il 16:01.1988, residente a Castelvetrano ed elettivamente domiciliato in Castelvetrano nella via G. Gentile n. 5/7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni A. Rizzo, ha notificato in data 18/02/2015 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano avverso il verbale di contestazione n. 98817 del 01/01/2015, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetrano.

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. di settore n.109 del 03/03/2015, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetrano, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge


DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

- COSTITUIRSI IN GIUDIZIO dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano nel giudizio di opposizione avverso il verbale n.98817 del 01/01/2015, promosso dal Sig. Bono Giovanni.
- NOMINARE legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stessa ogni facoltà di legge.
- AUTORIZZARE il legale del Comune di Castelvetrano, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
- DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma IIº della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.





Città di Castelvetrano Selimente Ufficio Legale e Contenzioso

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetrano

Funzionario: Avv. Simone Marcello Caradonna

e.mail: mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Bono Giovanni / Comune di Castelvetrano – RELAZIONE.

Sig. Sindaco

Sede

^^^^^

Con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetrano il sig Bono Giovanni, quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto targata BX028XA, ha impugnato il verbale di contravvenzione n. 98817 del 01/01/2015 elevato dalla Polizia Municipale per la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 del Codice della Strada, di seguito allo sviluppo del sinistro stradale verificatosi, in pari data, nella Via Oberdan perché "ometteva di arrestarsi in corrispondenza della intersezione stradale come prevista dalla segnaletica stradale verticale posta a destra dell'intersezione."

Eccepisce l'opponente, a sostegno del ricorso, di non avere commesso l'infrazione contestata e che la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti accertatori, intervenuti dopo l'incidente, scaturisce da mere valutazioni presuntive.

Dalla disamina della documentazione degli atti in possesso dell'Ufficio e, in particolare, dalla tipologia dei danni riportati dai mezzi incidentati, si ritiene che il ricorrente proveniente dalla via

prot. di settifin. del 109 DE23/3/2015
Restituite il 6/3/2015

Oberdan, approssimandosi all'incrocio con la via C. Battisti, ometteva di arrestarsi in forza della segnaletica verticale di STOP causando la collisione con il veicolo antagonista.

Per guanto sopra, si ritiene opportuno costituirsi nel presente procedimento per tutelare le ragioni dell'Ente.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Avv. Daniela Grimaudo

Avv. Giovanni Antonio Rizzo Via G. Gentile p. 5/7 91022 Castelvetrano (TP) Fax 0924 81256

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

RICORSO ex art, 204 bis C.d.S.

Del Sig. Bono Giovanni, nato il 16/01/1988 a Castelvetrano ed ivi residente nella via F. Cavallotti n. 28, C.F.: BNO GNN 88A16 C286H, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Antonio Rizzo (C.F. RZZ GNN 66L29 L331I) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvetrano nella via G. Gentile n. 5/7, il quale dichiara che le notificazioni e comunicazioni di cancelleria potranno essere fatte al seguente fax n. 0924 81256 o all'indirizzo di P.E.C.: rizzogiovanniantonio@pec.ordineavvocatimarsala.it.

- Ricorrente -

CONTRO

IL COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso il palazzo municipale;

- Resistente -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

del verbale di contestazione di violazione n. 98817 dell'01.01.2015, notificato in pari data, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetrano, con il quale si contesta al ricorrente la presunta violazione dell'art. 145, commi 5 e 10 del codice della strada, perché a dire del verbalizzante, il ricorrente: "ometteva di arrestarsi in corrispondenza della intersezione stradale, come previsto dalla segnaletica stradale verticale posta a destra dell'intersezione. (Violazione scaturita a seguito di sinistro stradale dell'01.01.2015 via C. Battisti / via Oberdan ore 17,00 circa)".

Con il suddetto verbale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 162,00 ed applicata la decurtazione di 6 punti dalla patente.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nomino procuratore rappresentarmi difendermi in ogni sta e grado del presen procedimento, comprese le eventui impugnazioni, esecuzioni opposizioni ad es l'avv. Giovanni Anton Rizzo. Gli conferisi ogni facoltà di legg comprese quelle chiamare in caus conciliare, transiger incassare, quietanzar rinunciare agli atti accettare rinunc deferire e riferire giuramento, far sostituire con facoltà. Eleggo domicilio con specificato in atti e autorizzo al trattamen dei dati personali. Castelvetrano 27.01.15

Giovanni Bono

Vera la firma

Avv/ Giovanni A. Riza

NULLITA' DEL VERBALE PER INESISTENZA DELLA VIOLAZIONE

La descrizione della presunta violazione indicata nel verbale non corrisponde alla reale dinamica dei fatti così come come accaduti, né tanto meno corrisponde alla dinamica del sinistro a causa del quale il verbale sarerbbe stato elvato.

Non si comprendono, infatti, le ragioni della contestazione della violazione contestata, atteso che la Polizia Municipale è intervenuta successivamente al verificarsi del sinistro stradale, non ha compiuto alcun tipo di accertamento o misurazione idonei a comprovare che l'odierno ricorrente abbia omesso di cedere la precedenza ad altro veicolo in transito.

Pertanto, considerato che l'intervento della Polizia Municipale, è stato successivo al verificarsi del sinistro, gli agenti accertatori non possedevano gli elementi necessari per potere contestare la violazione in questione.

Infatti, è pacifico in giurisprudenza che con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale da parte di organi di Polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., deve riconoscersi soltanto in riferimento ai fatti che il verbalizzante ha personalmente visto o udito, non sussistendo, invece, né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come

nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (cfr. Cass. 10/04/1999, n. 3522, Giudice di Pace di Trapani, n. 394/2007).

In particolare, quanto alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti o apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fomire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

Pertanto non è onere della parte ricorrente dare una prova contraria alle enunciazioni fatte dai organi di P.S., in ordine alla probabile dinamica del sinistro in cui la parte stessa è rimasta coinvolta (Cass. 25/06/2003, n. 10128, Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282).

È evidente, quindi, come la violazione contestata sia priva di qualsiasi riscontro di fatto, oltre che priva di qualsiasi pregio giuridico.

Tra l'altro deve farsi osservare che Polizia Municipale nessun accertamento ha compiuto per affermare quanto contestato all'odierno ricorrente.

Nessun elemento di prova la Polizia Municipale ha offerto per dimostrare che il conducente del suddetto veicolo abbia commesso la violazione contestata.

E' evidente, pertanto, che il verbale impugnato è un atto arbitrario che lo rende palesemente illegittimo.

Infatti, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità hanno sempre conformemente stabilito che nessuna violazione può essere contestata se questa non è avvenuta alla presenza dell'agente accertatore, in quanto viene meno la prova della violazione, quale elemento necessario ed indispensabile per poter muovere l'accusa di aver violato una qualche norma.

Tale assunto non solo è un principio generale dell'ordinamento giuridico, ma è un principio garantito dalla nostra carta costituzionale ed è presente in and an armed the state of the qualsiasi comunità che possa definirsi civile.

Nessuno può essere sanzionato sulla base di presunzioni deduttive; pena l'illegittimità della sanzione. Tale principio costituzionale mira a garantire ilcittadino da eventuali soprusi da parte delle Autorità costituite:

Essendo, pertanto, palese l'illegittimità del verbale impugnato, lo stesso deve essere annullato.

NUULITA' DEL VERBALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 107 E 144 DEL C.D.S. E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL C.D.S.

L'art. 107 del Regolamento del c.ds. prescrive che: "Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA deve essere installato per indicare at conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto...".

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che: "Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8".

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa la segnaletica verticale di stop la cui violazione è stata contestata al ricorrente NON è accompagnata dal segnale

, alice is super

I have the second of the second

orizzontale, così come dichiarato dal ricorrente nello stesso verbale oggi impugnato.

Tale irregolarità della segnaletica rende il verbale nullo e di conseguenza lo stesso deve essere annullato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ritenute sussistenti le violazioni di legge poste in essere dalla Polizia Municipale, risulterebbe ingiusto, per il ricorrente, nelle more del giudizio, soggiacere, inutilmente e con danno patrimoniale, ad una inutile ed eventuale prosecuzione del procedimento sanzionatorio, pertanto, si chiede che il Giudice voglia sospendere l'esecutività dello stesso verbale.

Quanto sopra premesso e ritenuto

VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DI PACE

Rejectis adversis, salvis juribus

- Concedere, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività del verbale impugnato.
- Nel merito, annullare con ogni e qualsiasi statuizione il verbale impugnato per i motivi indicati in premessa.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Si allega il verbale impugnato.

Il volne Pulla cousa è li €162,00

Avy Giovagni Antonio Rizzo

JAMO

Castelvetrano 27.01.15

. . .

Pa

N. 29/2015 R.G.

N. 39/2015 CRON.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE

Il Giudice di Pace di Castelvetrano dott.ssa Pina Nasello letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata; rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, inoltre, che è stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato; visto l'art. 39 legge n.120/2010

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16-03-2015 ore 9,00 e segg.

ORDINA

Alla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

MANDA

| COUUN | JE DI | CASTELUE | TRAND ENTE | | |
|-------|-------|----------|------------|--|--|
| | | | 5000 | The state of the s | |
| | | | 24 H | V 148 H | |

Castelvetrano, lì 11-02-2015

IL GINDICE DI PACE Dotti sa Pipa Nasello

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11- 92-2015

IL CANCELSERE